

RECENSIONI

a cura di Saverio Fortuna

AA.VV., *Psicologia giuridica*, a cura di GUGLIELMO GULOTTA, Angeli, Milano, 1979.

Il volume raccoglie studi di Autori diversi, e si prefigge di indicare gli obiettivi di fondo e le concrete utilità della psicologia applicata al diritto. Esiste invero in Italia, come si osserva nella *Introduzione*, un crescente interesse per la psicologia giuridica, marcato dalla fondazione del « Gruppo di psicologia giuridica » (1978), dalla creazione di una *divisione* di psicologia giuridica da parte della Società italiana di psicologia scientifica e dalla attivazione di un *Corso* di psicologia giuridica presso la Scuola di specializzazione in psicologia della Università di Milano. V'è ancora da ricordare, a testimonianza del risveglio e dell'attenzione verso questo settore scientifico, la recente presentazione a cura dell'ISLE della « Collana di psicologia giuridica e criminale » diretta da G. Gulotta (ed. Giuffré, giugno 1980). Non può ignorarsi d'altro lato l'intimo legame, sotto il profilo prevalentemente pratico, dei temi trattati con il problema più generale (e ancora non risolto, almeno sul piano normativo) che investe la professione e il ruolo degli psicologi nella nostra società.

In assenza di precise indicazioni e di una più collaudata esperienza sui filoni della ricerca psicologica moderna, e sulle concrete applicazioni della psicologia, si assiste da una parte alla ipervalutazione della funzione riservata allo psicologo (che è in sostanza la posizione di una corrente di pensiero contemporanea) mentre d'altro canto, soprattutto in campo giuridico, questa funzione è intesa come accessoria e subalterna anche in rapporto agli indirizzi normativi. Si comprendono quindi le difficoltà che la psicologia giuridica — scienza derivata in funzione del suo oggetto — incontra nel farsi strada. In realtà — osserva Gulotta — se il giurista, e in particolare il giudice, nutre diffidenza verso l'opera dello psicologo sia per ragioni inerenti al proprio modello professionale (che sancisce il primato della norma scritta) sia conformemente al generale sfavore del sistema penale italiano nei riguardi della perizia psicologica, d'altro lato c'è, « da parte dello psicologo un rifiuto viscerale verso l'accettazione che il comportamento umano sia regolato da norme, appunto quelle giuridiche, precostituite esplicitamente ».

Da qui lo sforzo di offrire basi di sistema ad una disciplina « di confine » quale la psicologia giuridica, che ricomprende la psicologia criminale (sulle cause psicologiche dei reati), la psicologia giudiziaria

(che riguarda l'imputato e gli altri soggetti processuali), la psicologia rieducativa (sulla efficacia e le modalità della pena), la psicologia legale (volta al coordinamento delle nozioni psicologiche che formano il presupposto degli istituti giuridico-penali).

Sullo stesso piano di intenti muove il saggio di L. MUNOZ SABATÉ (*Metodo ed elementi per una psicologia giuridica*) ove si intende, dinamicamente, questa scienza come « un ramo della psicologia che cerca di applicare i metodi e i risultati della psicologia pura e specialmente di quella sperimentale alla pratica del diritto ». L'utilità di una psicologia « nel e per il diritto » si ragguaglia all'interrogativo, di indubbio interesse « se gli obiettivi del diritto siano il controllo e la modificazione di determinate condotte umane ». Del resto — si domanda l'A. — per quale strada, se non attraverso una buona tecnica giuridica sorretta da uno sforzo psicologico, potrà assicurarsi il controllo della condotta?

Affrontano temi concreti di psicologia applicata i lavori di L. DE CATALDO NEUBURGER (*Lo psicologo nel processo penale*) e di A. BELLONI SONZOGNI (*Aspetti psicologici della testimonianza nelle primissime indagini di polizia*). Nel primo studio, che affronta tra l'altro i problemi dell'accertamento della imputabilità nel diritto penale italiano e nei sistemi anglosassoni, sono di particolare interesse i riferimenti al divieto di perizie psicologiche sancito dall'art. 314 cod. proc. pen., e alle modifiche di cui agli artt. 209 e 212 del progetto preliminare al nuovo codice di procedura penale. La Riforma consente infatti l'indagine sulla « personalità dell'imputato anche in ordine alle qualità psichiche indipendenti da cause patologiche », stabilendo che le relative perizie sono affidate a « specialisti in criminologia, ovvero a un medico specialista in psichiatria e psicologia ». Si pone dunque — rileva l'A. — il problema di una più completa preparazione dello psicologo (che, tra l'altro, verrà chiamato a testimoniare in base al nuovo modello della *cross examination*); lo psicologo, per rispondere al meglio alla sua più ampia e importante funzione dovrà saper « navigare con una certa disinvoltura tra i cavilli giuridici », e riuscire a rendere in termini facilmente comprensibili i risultati delle indagini compiute.

Sono ancora da ricordare i saggi di G. GULOTTA (*Considerazioni psico-giuridiche sull'osceno e l'indecente*) e di F. SCAPARRO (*Storici del tempo lungo per la giustizia minorile*). In quest'ultimo si avverte come la visuale rieducativa riguardo al minore delinquente sia in definitiva ancora perdente rispetto alle istanze di punizione e repressione.

Infine un breve studio di M. ANCEL (*Il problema della vittima nel quadro della difesa sociale*) inserendosi nell'attuale rinnovato corso di interessi scientifici verso la « vittimologia », esprime la esigenza di orientare il sistema penale verso la difesa degli « individui contro i rischi ai quali essi sono normalmente soggetti nella società moderna » (S. F.).